

## **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI DOTTORANDI DI RICERCA CHE SI TROVANO ALL'ESTERO PER MOTIVI DI STUDIO**

**(emanato con Decreto Rettorale n.242/2014 in data 11 luglio 2014)**

**in vigore dal 14 luglio 2014**

### **Articolo 1**

#### **Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del diritto di voto per i dottorandi di ricerca che si trovano all'estero per motivi di studio.

### **Articolo 2**

#### **Oggetto**

1. L'esercizio del diritto di voto è previsto, in via esclusiva, per le elezioni dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca nei Consigli di Dipartimento.

### **Articolo 3**

#### **Modalità**

1. I dottorandi di ricerca che si trovano all'estero per motivi di studio possono esercitare il diritto di voto per corrispondenza.

2. Il giorno successivo all'emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca nei Consiglio di Dipartimento, la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di afferenza invia per posta presso il domicilio estero del dottorando il plico elettorale contenente: il provvedimento di indizione delle elezioni; la scheda elettorale; una dichiarazione da sottoscrivere attestante l'espletamento del diritto di voto; una busta già affrancata indirizzata alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento e arrecante l'intestazione "elezione dei rappresentanti dei dottorandi".

3. Il dottorando può apporre sulla scheda elettorale una preferenza contrassegnando la casella accanto al nome del candidato prescelto.

4. La busta già intestata ed affrancata, contenente la scheda elettorale e una dichiarazione attestante l'espletamento del diritto di voto, deve essere spedita per posta in modo che arrivi al destinatario entro e non oltre l'orario di chiusura del seggio elettorale costituito per le suddette elezioni. Sarà cura del Segretario Amministrativo del Dipartimento consegnare la busta integra al Presidente del Seggio che provvederà ad aprirla e, accertatane la regolarità, procederà all'inserimento della scheda nell'urna. La dichiarazione attestante l'espletamento del diritto di voto

verrà allegata al registro dei votanti. Le schede pervenute successivamente al termine prefissato non potranno essere validamente scrutinate.

#### **Articolo 4**

##### **Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia, allo Statuto ed ai Regolamenti di Ateneo.

#### **Articolo 5**

##### **Pubblicità**

1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo.

#### **Articolo 6**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.